



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 34

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.

Nell'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, nella sala consiliare della Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta PUBBLICA ed in convocazione ordinaria, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e nome	Presente	Assente
NIERO MASSIMO	X	
ROSSI GUIDO	X	
PRIANO LINDA		X
RAVERA SERGIO	X	
ARDISSONE ROSSANA	X	
MARZO GIOVANNI CARLO	X	
BOCCONE MILENA	X	
PIZZO SERGIO	X	
MORCHIO AGOSTINO	X	
MARIANO SANDRO	X	
BIAGIOTTI WALTER	X	

Presiede: Sig. Massimo Niero - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del D.Lgs. 19,08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti, di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità, di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili, facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento, secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

3. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
4. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie, di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
5. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie, che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
Società, che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società, che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società, che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società, di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società, che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cisano sul Neva e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti, di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società, che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco, ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione

di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'all. A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate, perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per:

⇒ la cessione/alienazione della partecipazione in “*Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.*”, in quanto, seppur in questi anni il mantenimento della quota societaria non abbia comportato alcuna spesa per l'ente, la società ha una composizione mista pubblico privato, in cui il socio pubblico è minoritario e il socio privato non è stato scelto con gara, quindi non risponde alla configurazione normativa consentita per le società miste;

⇒ la liquidazione del “*Depuratore Inganuno - S.C. A R.L. in liquidazione*”, in quanto la società è inattiva ed è già in corso la procedura di liquidazione;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione, entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Cod. Civ., e seguendo il procedimento, di cui all'art. 2437-quater Cod. Civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio comunale competente ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dallo stesso svolte, in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nelle allegate “*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali*”;

TENUTO CONTO, altresì, che la scelta delle modalità operative di cessione/alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, operazione che deve, comunque, essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella “*Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.*”, nella misura del 0,02% mediante cessione ad altri soci o alienazione quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le modalità indicate della legge e più consone alla fattispecie in esame, nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni di legge in materia;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23.12.2014, n. 190, approvato con decreto sindacale n. 5 del 31.03.2015, confermato con delibera consiliare n. 18 del 15.06.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, come evidenziato nella relazione conclusiva redatta in data 31.03.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06.11.2012, n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il parere favorevole, tecnico, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, il piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di Cisano sul Neva, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati A e B).

2) DI PROCEDERE alla cessione/alienazione delle seguenti partecipazioni:

- società “*Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.*”, per la quota del 0,02%, alle seguenti condizioni: cessione ad altri soci o alienazione quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le modalità e tempistiche indicate dalla legge e più consone alla fattispecie in esame.

3 DI INCARICARE i competenti servizi comunali dell'area finanziaria di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

4) DI MANTENERE senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni dirette:

⇒ T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 0,134%

⇒ ATA – Azienda Tutela Ambientale – S.p.a. quota di partecipazione ente 0,50%;

per le motivazioni indicate nel piano allegato.

5) DI CONFERMARE la procedura di liquidazione del “*Depuratore Ingauno - S.C. A R.L. in liquidazione*”.

6) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; a tal fine, la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

8) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.

9) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo.

10) DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Vincenzo Trevisano

(firmato digitalmente)

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Vincenzo Trevisano

(firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo NIERO
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Trevisano
(firmato digitalmente)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 03/10/2017, per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Cisano sul Neva, addì 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Trevisano
(firmato digitalmente)

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- o per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- o per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Trevisano
(firmato digitalmente)

=====